

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte - Torino

Estratto avviso di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile ubicato in Ivrea (TO), Via Lago San Michele n. 11.

Si rende noto che il giorno 11/10/2010 alle ore 14,00 in apposita sala della sede legale dell'Agenzia, sita in Torino, via Pio VII n. 9, in seduta pubblica, si procederà al secondo esperimento di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile sito in Ivrea (TO), via Lago S. Michele n. 11.

Prezzo a base d'asta: Euro 585.000,00.

Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete almeno pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta, con esclusione automatica delle offerte inferiori rispetto alla base d'asta, con le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 07/10/2010.

Avviso integrale reperibile sul sito internet: www.arpapiemonte.it oppure, in orario d'ufficio, presso l'Ufficio Tecnico via Pio VII, 9 - Torino (tel. 011/19680.522 -fax 011.196.81571), a cui è possibile rivolgersi anche per ulteriori informazioni.

Torino, 26 luglio 2010

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico
di Arpa Piemonte
Rossana Maria Caterina Giannone

Comune di Barengo (Novara)

Avviso di approvazione piano particolareggiato esecutivo P.P.E. 1 ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Rende Noto

Che con deliberazione n. 15 in data 08/07/2010 il Consiglio Comunale di Barengo (NO) ha deliberato:

1) Di dare atto che a seguito della pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Barengo dal 22-12-2009 al 20-01-2010 dell'avviso pubblico di adozione del succitato P.P.E. con precedente deliberazione C.C. n. 42 del 19/12/2009, giusto art. 40 L.R. 56/77 e s.m.i., non è pervenuta nessuna osservazione;

2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 40 comma 2 e combinati della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto di Piano particolareggiato denominato P.P.E. 1 redatto dal Dott. Arch. Ezio Bogogna, costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa, norme tecniche di attuazione, computo metrico estimativo area PPE1, computo metrico estimativo rotatoria tra S.R. 229 e S.P. per Vaprio d'Agogna e collegamento con l'area P.P.E. 1, piano particellare, schema di

convenzione, tav. 1 stralcio P.R.G.C. dei Comuni di Barengo e Vaprio d'Agogna, tav. 2 planimetria generale, tav. 3 schema delle opere di urbanizzazione, tav. 4 inserimento del P.P.E. 1 nei P.R.G.C. dei Comuni di Barengo e Vaprio d'Agogna, tav. 5 sezioni e particolari costruttivi.

3) Di dare atto che il progetto di Piano Particolareggiato denominato P.P.E. 1 adottato con la presente deliberazione, essendo già previsto dal P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 12-10245 in data 09/12/2008, non è soggetto alla preventiva verifica di VAS come risulta dalla dichiarazione resa dal progettista unitamente alle norme tecniche di attuazione.

4) Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'attuazione degli adempimenti necessari all'attuazione della procedura di adozione definita ai sensi dell'art. 40 e combinati della L.R. 56/77 e s.m.i., dando atto che il progetto di piano particolareggiato approvato con la presente deliberazione assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge e che il piano è depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

Barengo, 4 agosto 2010

Il Responsabile del Procedimento
Marco Chiera

Comune di Carmagnola (Torino)

Avviso di asta pubblica.

Asta pubblica per Lotto 5 via Castellero: f. 126, m. 587 – base asta €85.000,00.

Info: www.comune.carmagnola.to.it/ComAppalti.asp - tel. 011-9724389.

Scadenza 20/09/2010 h. 12,00.

Il Direttore di Ripartizione Ufficio Patrimonio
Domenico Spina

Comune di Carrù (Cuneo)

Declassificazione e sdemanializzazione di reliquato stradale di proprietà comunale - Viale Vittorio Veneto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.2.2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Sdemanializzazione reliquato stradale Viale Vittorio Veneto – Carrù", è stata approvata la sdemanializzazione e la declassificazione di un reliquato stradale posto in viale V. Veneto, individuato al foglio di mappa n. 19, particella n. 809 di superficie pari a mq. 68.

Il Responsabile Area Tecnica f.f.
Silvio Bertone

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso di deposito della Variante n. 3 al Piano Parti-

colareggiato “Polo Sportivo e Ricreativo San Bernardino”.

Il Dirigente del Settore Pianificazione
Urbana e Territoriale

In esecuzione della Deliberazione C.C. n. 40 del 15.07.2010.

Vista la legge della Regione Piemonte n. 56 del 5.12.1977, e ss.mm.ii.

rende noto

- Che presso la Segreteria Comunale (via Mameli n. 10 – primo piano), è depositata per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 02.08.2010 al 01.09.2010 compreso, la variante n. 3 al piano particolareggiato “Polo Sportivo e Ricreativo San Bernardino”, riguardante le aree comprese tra C.so Verdi e la linea ferroviaria per Asti, adottata dal C.C. con deliberazione n. 40 del 15.07.2010, ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m.i.;

- Che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8 – 18.00; sabato ore 8 – 12.00;

- Che nei successivi trenta giorni al compiuto deposito e precisamente entro il 01.10.2010 compreso, chiunque potrà avanzare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 20 comma 3 della L.R. 40/98, redatte in duplice copia in carta libera da presentare al protocollo generale del Comune di Casale Monferrato.

Tale avviso resterà affisso all’Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dal 02.08.2010 e verrà pubblicato sul sito internet www.comune.casalemonferrato.al.it, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sulla Gazzetta Ufficiale.

Casale Monferrato, 23 luglio 2010

Il Dirigente
Roberto Martinotti

Comune di Cascinette d’Ivrea (Torino)

**Estratto della deliberazione C.C. n. 19 del 18.05.2010
"Deliberazione del Consiglio regionale n. 267-31038 del 08.07.2009 - Modifica Regolamento Edilizio comunale".**

(Omissis)

1) Di sostituire l’art. 16 - comma 3 - del Regolamento Edilizio comunale approvato con delibera del C.C. n. 2 del 24.02.2004 come segue:

“Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).

1..... omissis.....

2..... omissis.....

3. La distanza tra:

a) *Filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione frontistante(D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*

b) *Filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione*

della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) *Filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”*

(omissis)

Si attesta la conformità degli elementi in esso contenuti all’originale.

Cascinette d’Ivrea, 21 giugno 2010

Il Segretario Comunale
Raffaella Di Iorio

Comune di Cassine (Alessandria)

Avviso di approvazione definitiva di Variante di Piano di Recupero di libera iniziativa. Deliberazione C.C. n. 36 del 29/06/2010.

Si rende noto che in data 29 giugno 2010 è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, la deliberazione consiliare n. 36 del 29.06.2010 con la quale è stato definitivamente approvata la variante al Piano di Recupero di iniziativa privata dell’area “ex vinicola Ravera – Comparto 3” nel centro abitato di Cassine in adiacenza di Corso Garibaldi, identificata al Catasto fabbricati di Cassine al Foglio n. 18, particelle n. 537 e n. 625 sub. 1.

La presente pubblicazione è eseguita per gli effetti di cui all’art. 41 bis della legge regionale 56/1977 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Lorenzo Tornato

Comune di Cissone (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 13 del 29/6/2010 - Strada Cissone-Baraccone, declassificazione da comunale a interpodereale.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Di declassificare a interpodereale, per le motivazioni espresse dal Sindaco e quindi trasferire dal demanio comunale al patrimonio disponibile, la strada Cissone - Baraccone così come individuate negli atti tecnici che si allegano alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Di pubblicare la presente delibera ai sensi dell’art. 3 L.R. 86/96;

Di dare atto che ai sensi del comma 2 del menzionato articolo nei trenta giorni successivi ai quindici consecutivi di pubblicazione chiunque potrà presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante

(omissis)

Comune di Crodo (Verbano Cusio Ossola)

Variante strutturale n. 2 al vigente P.R.G.C. - L. R. 26 Gennaio 2007 n. 1.

Si avvisa la popolazione che con D.C.C. n. 15 del 17.07.2010 è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale

Comunale, ai sensi della L.R. 26.01.2007 n. 1.

Gli atti del Progetto Preliminare risultano depositati, ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L.R. n. 1/2007, presso gli Uffici Comunali per consecutivi giorni 30 dal 20.07.2010, al 18.08.2010.

Nel tale periodo chiunque può prendere visione degli elaborati depositati, nei successivi trenta giorni potranno essere presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse e perciò sino al giorno 17.09.2010.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Geom. Facciola Daniele in servizio quale Tecnico Comunale di questo Ente, telefono n. 0324/61003 – 320/7679476 fax 0324/61684

e-mail: tecnico.crodo@reteunitaria.piemonte.it.

Crodo, 20 luglio 2010

Il Responsabile del Procedimento

Daniele Facciola

Il Sindaco

Rodolfo Corda

Comune di Dronero (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2010
"Variante P.I.P. a/2009 - Approvazione".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

Delibera

- di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, il seguente progetto urbanistico di "Variante al P.I.P. a/2009", a firma dell'Urbanista Dr. Scazzino Giorgio, con studio in Ceva, in una con tutti gli elaborati tecnici e cartografici che lo compongono e precisamente:

- Relazione illustrativa

- Tav. 1 – Zonizzazione P.I.P. vigente scala 1:1000

- Tav. 2 – Opere di urbanizzazione P.I.P. vigente scala 1:1000

- Tav. 3 – Zonizzazione P.I.P. in progetto scala 1:1000

- Tav. 4 – Opere di urbanizzazione P.I.P. in progetto scala 1:1000

- Tav. 5 – Riduzione alla Tavola di P.R.G.C. scala 1:2000;

- di riconoscere che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Pennasso Ettore, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e LL.PP.;

- di dare mandato al predetto Responsabile a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla presente deliberazione e dalla normativa vigente in materia.

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Garbagna Novarese (Novara)

Bando generale di concorso ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46, modificata dalla Legge

Regionale 29 luglio 1996, n. 51 dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998 e della Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22, per l'assegnazione in locazione di 2 alloggi di E.R.P.

Il Comune di Garbagna Novarese ha pubblicato in data 05/08/2010, per 15 giorni consecutivi il bando generale di concorso ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46, modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998 e della Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22, per l'assegnazione in locazione di 2 alloggi di E.R.P. ristrutturati, composti da 1 vano + servizi.

Ai sensi della normativa in vigore, possono partecipare al bando tutti i cittadini che risiedono o prestano attività lavorativa nel Comune di Garbagna Novarese.

Gli eventuali interessati potranno ritirare gli appositi moduli presso gli Uffici Comunali in Piazza Municipio n. 10 a Garbagna Novarese o all'Agenzia Territoriale per la Casa In Via Boschi, 2 a Novara a far data dal giorno 05/08/2010, e potranno presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno 04/10/2010, esclusivamente al Comune di Garbagna Novarese.

Per i lavoratori italiani residenti all'estero il termine di presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni e quindi entro il 03/11/2010.

Il Tecnico Comunale

Daniela Ciceri

Comune di Loreglia (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione di C.C. n. 4 del 02.02.2010 - Modifica Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa espresse che qui si intendono integralmente riportate, gli artt. 2, 3, 4, 16, del Regolamento Edilizio Comunale vigente:

2. di dare atto che il nuovo testo che qui si adotta risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte, adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.07.1999 come modificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 267-31038 del 08.07.2009;

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. 08.07.1999, n. 19 e s.m.i.;

4. di dare atto che le modifiche, integrazioni e sostituzioni al Regolamento Edilizio Comunale qui approvate entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99 e s.m.i.;

5. di inviare, ai sensi di legge, il nuovo testo sostitutivo degli articoli in argomento del R. E. comunale, congiuntamente alla presente deliberazione, ai competenti uffici della Direzione Politiche Territoriali della Regione

Piemonte, per le valutazioni del caso e l'esperimento delle relative procedure di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Alessandro Recupero

Comune di Macugnaga (Verbanio Cusio Ossola)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare delle controdeduzioni alle proposte di modificazioni e/o integrazioni e di rielaborazione parziale del piano, ai sensi del 15° comma, art. 15 della L.U.R. nr. 56/1977, sulla variante strutturale n. 8 al p.r.g.c. vigente, e sua variante "in itinere" (variante nr. 12).

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- Visto il P.R.G. vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2002, n. 1-5187, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2002;
- Visti gli artt. 15 e 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;
- Vista la D.C.C. nr. 48 del 10/11/2004 integrata con sostituzione della documentazione con D.C.C. nr. 43 in data 27/06/2006, nr. 50 del 30/07/2007, nr. 9 del 09/04/2008 e nr. 27 del 26/06/2008 (precisazioni) di adozione del progetto definitivo della variante strutturale nr. 8, ex comma 4° art. 17 L.R. nr. 56/1977, al PRGC vigente e sua Variante "in itinere" (Variante nr. 12);
- Vista la deliberazione n. 48 del Consiglio Comunale del 19 luglio 2010, immediatamente esecutiva, con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare delle Controdeduzioni alle Proposte di Modificazioni e/o Integrazioni regionali e di rielaborazione parziale del Piano, ai sensi del 15° comma, art. 15 della L.R. nr. 56/1977, sulla variante strutturale n. 8 e sua Variante "in itinere" (Variante nr. 12),

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata in visione e messa a disposizione, unitamente al suddetto progetto preliminare, presso la Segreteria Comunale, nonché pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 21/07/2010 al 20/08/2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00, domenica dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Nei successivi trenta giorni, e precisamente dal 21/08/2010 al 19/09/2010, compresi, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate, ovvero, ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. nr. 56/1977, anche sulle previsioni di reiterazione dei vincoli di pubblica utilità delle aree a servizi, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Comune di Macugnaga, Ufficio Protocollo, Piazza Municipio n. 1.

Macugnaga, 21 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Michele Umericelli

Comune di Monasterolo di Savigliano (Cuneo)

Adozione Piano di Recupero - Proprietà Trucco Fernando.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14.07.2010 ad oggetto: "Piano di Recupero – Proprietà Trucco Fernando. Approvazione perimetrazione. Adozione." è stato adottato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal Signor Trucco Fernando.

Esso è depositato, unitamente alla suddetta deliberazione, presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 05.08.2010.

Chiunque, nei 30 giorni successivi, può presentare al Comune, su carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Monasterolo di Savigliano, 5 agosto 2010

Il Funzionario
Bruno Parizia

Comune di Montanaro

1^ Variante in Itinere al Progetto Definitivo di revisione Completa del P.R.G.C. - Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale.

Proponente e Autorità Procedente:

Comune di Montanaro Via Matteotti n. 13 10017 Montanaro (TO)

Sede di presa visione e consultazione della documentazione:

Comune di Montanaro Via Matteotti n. 13 10017 Montanaro (TO) - Segreteria Area Tecnica 1° Piano, nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione chiunque può prendere visione degli atti e presentare proprie osservazioni.

Si fa presente che l'Avviso è stato pubblicato ai sensi della L.R. 40/98 e del D.Lgs 152/2006.

Comune di Roburent (Cuneo)

Bando pubblico per l'assegnazione di posteggi fissi, nel mercato settimanale in loc. Cardini.

E' indetto il bando pubblico per l'assegnazione dei posti fissi, con concessione decennale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 114/98, nel mercato settimanale della domenica in Loc. Cardini appartenenti ai settori alimentari, non alimentari e produttori agricoli, come di seguito individuati:

N. Posteggio	Settore Merceologico	Dimensioni
4	Alimentari	mq 44 cad.
1	extralimentare	mq 44 cad.
1	Produttori Agricoli	mq 39.90 cad.

1 - Termine per la presentazione delle domande.

Le domande di autorizzazione e concessione di posteggio dovranno essere trasmesse in competente bollo, esclusi-

vamente a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro il trentesimo giorno decorrente dal successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero *dal 05/08/2010 al 03/09/2010*.

Qualora l'ultimo giorno di presentazione cada di sabato o domenica il termine è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande pervenute oltre tale termine saranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Roburent e redatte sui modelli appositamente predisposti, disponibili presso il Comune di Roburent - Ufficio Tecnico sul sito internet www.comune.roburent.cn.it e corredate dalla eventuale documentazione richiesta.

2 – Presentazione delle domande.

Nella domanda i candidati dovranno indicare sotto la loro responsabilità, i seguenti dati:

1. se impresa individuale: generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;

se società: denominazione ragione sociale, sede legale, partita Iva, nominativo del legale rappresentante con le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza;

2. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al bando

3. Dovranno inoltre essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- - il possesso dei requisiti di idoneità morale prevista dall'art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;

- - il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;

- - i dati relativi a tutte le eventuali autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possedute;

- - i dati relativi all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio.

Nell'ambito della presente procedura concorsuale, non è ammessa la richiesta di più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità e dovrà essere allegata copia fotostatica di documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

3 – Criteri per l'assegnazione delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni saranno assegnate secondo i seguenti criteri di priorità, formando una graduatoria per ogni singolo settore merceologico:

1. maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

2. a parità delle condizioni di cui al precedente punto 1, la priorità è data ai soggetti già titolari di autorizzazione a posto fisso che abbiano il minor numero di posteggi settimanali ed, in subordine,

3. ai soggetti che non abbiano nello stesso giorno altri posteggi in concessione nonché, da ultimo

4. ai soggetti già titolari di sola autorizzazione senza posti fissi.

Nel caso in cui non siano presentate domande da parte di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o nel caso in cui le domande degli stessi non vadano ad esaurire il numero dei posti disponibili all'assegnazione vengono presi in considerazione i sogget-

ti che, non ancora titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, intendono iniziare l'attività. La priorità è data, per il settore alimentare, a colui che ha acquisito il requisito professionale da più tempo e per il settore non alimentare, a chi sia in stato di disoccupazione.

4 – Cause di esclusione.

Sono considerate irricevibili e quindi non ammesse alla procedura concorsuale le domande:

- pervenute fuori dai termini indicati nel presente bando;
- in cui uno degli elementi identificativi del richiedente risultino illeggibili o non identificabili;
- prive delle firme del richiedente.

5 – Modalità di assegnazione.

Gli operatori risultanti vincitori dalla graduatoria, saranno convocati dal competente ufficio comunale per ottenere l'assegnazione definitiva del posteggio in base alla scelta operata tra i posteggi disponibili.

Non si potrà procedere alla cessione del ramo d'azienda relativo alla nuova autorizzazione se non dopo aver occupato il posteggio assegnato per un minimo di quattro volte.

Per quanto non previsto, si fa richiamo alla vigente normativa statale, regionale e comunale di cui al vigente regolamento per le aree mercatali.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, si conclude entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

Roburent, 26 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio

Umberto Garelli

Comune di Roddi (Cuneo)

Deliberazione del C.C. n. 5 del 26.03.2010. "Approvazione Variante n. 3 al Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

- di approvare, come approva, ai sensi del 10° comma dell'art. 3 della L.R. n. 19/1999, le integrazioni e le modifiche apportate al Regolamento Edilizio comunale vigente secondo le indicazioni riportate in premessa e in conformità al testo allegato alla presente per costruirne parte integrante e sostanziale (parti integrate e/o variate riportate con carattere "grassetto");

- di dare atto che la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 – comma 3 – della L.R. 08 luglio 1999 n. 19;

- di trasmettere, successivamente alla avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, la presente deliberazione ed il Regolamento Edilizio Comunale alla Giunta Regionale come richiesto dall'art. 3 – c. 4 – della L.R. 19/1999 e s.m.i.;

- di dare atto che il nuovo testo del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato dalla stessa con D.C.R. del 29 luglio 1999, n. 548-9691 modificata con D.C.R. del 08 luglio 2009, n. 267-31038;

- di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Borello

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale n. 82 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato nell'anno 1996 inerente: - L'adeguamento all'intervenuta modifica ai criteri commerciali per l'estensione dell'addensamento A. 1 e per il riconoscimento di una localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L. 2; - Il recepimento delle infrastrutture previste dal progetto unitario di coordinamento relativo alla localizzazione L2 in zona Pignari e dal nuovo Piano Regolatore nell'ambito della medesima zona produttiva commerciale. Avviso di deposito e pubblicazione.

Il Dirigente Tecnico

vista la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 24.06.2010 relativa all'adozione della variante al P.R.G.C. vigente n. 82 riportata in oggetto;

rende noto

che detta delibera unitamente ai relativi elaborati tecnici, sarà pubblicata all'albo pretorio presso la sede comunale in via Macallè n. 9 ed ivi depositata per trenta giorni consecutivi, dal 5.08.2010 a tutto il 04.09.2010, durante i quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

Giorni feriali escluso Lunedì – dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 20.08.2010 al 4.09.2010, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta libera, indirizzate al sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 23 luglio 2010

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli

Comune di Serralunga d'Alba (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12/7/2010 - Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, il "Regolamento Edilizio Comunale" allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) Di dare atto che il R.E.C. è composto da 70 articoli; n. 10 modelli allegati da usare proposti dalla Regione e n.

1 appendice (di n. 6 pagine) all'Art. 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore.

3) Di dichiarare che il presente R.E.C. è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione approvato con D.C.R. n. 29/7/1999 n. 548-9691 e che le integrazioni "non in contrasto" con il testo Regionale, sono evidenziate in "carattere grassetto" e che alcune introduzioni aggiuntive "non sostanziali" (evidenziate sempre in grassetto) sono atte a disciplinare le relazioni tra le entità definite e situazioni pertinenti alla conformazione fisica dei suoli come da istruzioni al titolo III della D.C.R. n. 548-9691 suddetta.

4) Di pubblicare per estratto la presente delibera, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi Art. 3 comma 3 della L.R. 19/99.

5) Di dare atto che il presente R.E.C. assume la sua efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione.

6) Di trasmettere, dopo la pubblicazione, il presente R.E.C. con la presente deliberazione di approvazione alla Regione Piemonte.

7) Di integrare e adeguare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, in occasione della redazione della prossima Variante, alle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici del presente R.E.C.

Comune di Torino

Decreto n. 4/2010, di rettifica del decreto di esproprio n. 4/2006. Esproprio immobili per la realizzazione del Piano Particolareggiato di completamento "Venchi Unica". Simet s.n.c. di Claudio Marengo & C.

IL DIRETTORE
(omissis)
decreta

Art. 1 - Di rettificare e di sostituire integralmente l'art. 1 del dispositivo del decreto n. 4/2006, con quanto di seguito riportato, precisando che il predetto decreto d'espropriazione n. 4/2006 rimane inalterato in ogni restante parte:

"In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di un parcheggio nell'ambito del P.P. di completamento "Venchi Unica", meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 2): Simet s.n.c. di Claudio Marengo & C. - C.T. F. 1230 n. 137 - C.F. F. 76 n. 1292.

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva dell'immobile di cui sopra".

Il Direttore Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Vespolate (Novara)

Deliberazione C.C. n. 18 del 25-06-2010 - L.R. 56/77 e s.m.i., artt. 39-41 bis, L. 457/78 artt. 28-30: Adozione

progetto di Piano di Recupero ex L. 457/78 proposto dalla Sig.ra Baldini Chiara.**IL CONSIGLIO COMUNALE**

(omissis)

Delibera

1. di adottare il progetto di Piano di Recupero ex L. 457/78 proposto dalla Sig.ra Baldini Chiara, proprietaria dell'immobile, relativo all'immobile sito in via Garibaldi 5 e distinto al N.C.T. fg. 22 mapp. 233 e al N.C.E. fg. 484 sub 7, 8, 9, 10, 11 e costituito dai seguenti elaborati a firma dell'Ing. Raffaella Comolli:

- Dichiarazione del professionista sostitutiva del C.P.I.;

- Relazione geologica – studio Geologia e Ambiente di Oleggio;

- Relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico – D. Lgs. 192/05 e s.m.i.

- Progetto preliminare degli impianti elettrici asseveranti la “Farmacia di Vespolate” c.so Garibaldi, 5 – a firma dello Studio Tecnico Brusorio;

- Relazione illustrativa;

- Conteggi plano volumetrici e rapporti aero-illuminanti;

- Abaco dei locali;

- Relazione L 13/89;

- Tav. n. 01 – estratto di mappa;

- Tav. n. 02 – estratto di P.R.G.C.;

- Tav. n. 03 – planimetria generale;

- Tav. n. 04 – planimetrie di confronto;

- Tav. n. 05 – Pianta stato di fatto;

- Tav. n. 06 – Pianta confronto;

- Tav. n. 07 – Pianta progetto;

- Tav. n. 08 – Prospetti e sezioni esistenti;

- Tav. n. 09 – Prospetti e sezioni confronto;

- Tav. n. 10 – Prospetti e sezioni progetto;

- Tav. n. 11 – documentazione fotografica;

- Tav. n. 12 – particolare bagno piano 1 per L. 13/89;

- Tav. n. 13 – Ricostruzione progetto in 3D;

- Tav. n. 14 – Planimetria rete fognaria;

- schema di convenzione;

- computo metrico estimativo oo.uu.;

- computo metrico estimativo relativo all'edificio oggetto del Piano di Recupero;

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'espletamento dei vari adempimenti per il perfezionamento della pratica.

Vespolate, 21 luglio 2010

Il Responsabile del Servizio

Antonino Farruggia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. n. 40/98 e s.m.i. e LR n. 19/2009 - Fase di Valutazione della procedura di VIA e Valutazione di Incidenza relativa al “progetto di apertura di una nuova cava in località Pietra Veduta, nel Comune di Premia (VB)”. Richiedente: società Rivasco Cave S.r.l. Determina n. 236 del 24/06/2010.

Estratto Determinazione Dirigenziale n. 236 del 24.06.2010.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Tutto ciò premesso e considerato,

determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al “progetto di apertura di una nuova cava di gneiss in località Pietra Veduta, nel Comune di Premia (VB)”, presentato con istanza datata 05.11.2009 (ns. prot. n. 0056425 del 05.11.2009), dalla Società Rivasco Cave S.r.l. con sede in Domodossola, Via Verdi n. 4 e di ritenere, ai sensi della L.R. n. 19/2009, l'intervento compatibile con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione della ZPS “Val Formazza” (Cod. IT1140021).

E pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla “Determinazione conclusiva”, relativa al procedimento in oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento, prot. n. 0030913/7° del 24.06.2010, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Avverte

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

Il Dirigente

Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 1115 del 21/07/2010 Cooperazione Sociale - Definizione modalità e termini di presentazione delle domande di contributo ai sensi degli Artt. 14 e 19 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. - Bando Anno 2010. Scadenza Avviso Pubblico 31/08/2010, Ore 12,30.

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di disporre che possano beneficiare dei contributi ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. le cooperative sociali iscritte da almeno sei mesi, alla data di scadenza della presentazione delle istanze annuali di contributo, nella sezione “B” dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola;

2. di disporre altresì che possano beneficiare dei contributi ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. i soggetti ivi previsti aventi sede legale nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

3. di stabilire che le domande di contributo di cui agli artt. 14 e 19 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. - anno 2010 - debbano essere redatte sull'apposita modulistica allegata all'originale della presente determinazione e reperibile presso il Servizio Politiche Sociali, Politiche Giovanili,

Pari Opportunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nonché sul sito internet provinciale www.provincia.verbano-cusio-ossola.it nella sezione “Albo Pretorio”;

4. di stabilire, inoltre, che tali istanze di contributo debbano pervenire, pena l'esclusione, all'Ufficio Protocollo della Provincia del Verbano Cusio Ossola *entro e non oltre le ore 12.30 di martedì 31 agosto 2010*;

(omissis)

7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte – Ufficio Promozione del Terzo Settore – e di richiederne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Per il Dirigente del Settore

Alberto Folli

Il Responsabile del Procedimento

Ivo Medina

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 270/99223. Lavori ammodernamento SP456 "Del Turchino" (ex SS456) tra Ovada e l'intersezione con la SP170 e realizzazione di una rotatoria all'ingresso di Ovada. D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 270/99223 in data 26/07/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Ovada al Foglio n. 15 Mappali 281-283-279-278-285-287-289 e 291 – al Foglio 22 Mappali 718-693-695-697-703-705-699-701-707-713-720-722-709-711-715 e 717 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 17.723,72.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.

Prot. n. 100865 Alessandria, 28 luglio 2010

Il Funzionario I.P.O.

Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri

Maurizia Fariseo

Provincia di Alessandria

Estratto determinazione dirigenziale n. 271/99227. Lavori ammodernamento SP10 Padana Inferiore tra la città di Alessandria e la località Castello di Marengo dal Km. 96+300 al Km. 99+000. D.P.R. 327/01 e s.m.i.

Si rende noto che con Determinazione n. 271/99227 in data 26/07/2010 è stata disposta l'espropriazione definitiva degli immobili siti nel comune di Alessandria al Foglio n. 193 Mappali 153-155-157 e 161 – al Foglio 195 Mappale 174 – al Foglio 194 Mappali 93-94-91-90 e 97

– al Foglio 204 Mappali 137-138-140-141 e 142 – al Foglio 207 Mappale 133 per l'importo complessivo accettato e liquidato ai proprietari di Euro 467.382,43.

Il testo integrale della determinazione è consultabile presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Alessandria.

Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.

Prot. n. 100853 Alessandria, 28 luglio 2010

Il Funzionario I.P.O.

Responsabile U.O.A. Amm.vo LL.PP. Espropri

Maurizia Fariseo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Domande di concessione preferenziale o riconoscimento delle derivazioni di acque che hanno assunto natura pubblica (8° elenco). Comunicazione di autorizzazione, in via provvisoria, alla continuazione delle derivazioni ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento regionale 5.3.2001, n. 4/R. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241.

Amministrazione competente: Provincia di Cuneo;

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Risorse Naturali della Provincia, primo piano, corso Nizza, 30 - Cuneo;

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Fabrizio Cavallo;

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni: Paola Riberio (tel. 0171 445514) Fabrizio Sola (tel. 0171 445339)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

dispone la pubblicazione dell'allegato provvedimento 6 luglio 2010 n. 122 relativo all'oggetto.

Cuneo, 8 luglio 2010

Il Dirigente del Settore

Fabrizio Cavallo

Provvedimento n. 122 del 6 luglio 2010

Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale o di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”.

Autorizzazione in via provvisoria alla continuazione dell'uso e provvedimenti conseguenti (elenco n. 8).

Il Dirigente del Settore Risorse Naturali

Dott. Ing. Fabrizio Cavallo

Visto il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici”;

Visto il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in Materia Ambientale”;

Visto il D.L.vo 12.7.1993 n. 275 “Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ...”;

Visto il regolamento regionale 5.3.2001, n. 4/R “Disciplina dei procedimenti di concessioni preferenziale o di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 23 febbraio 2004 n. 1/R “Modifiche al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica)”;

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”;

Visto il regolamento regionale 10 ottobre 2005 n. 6/R “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R”;

Visto il regolamento regionale 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

Visto il regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 152 dell’8 ottobre 2002, n. 91 del 13 maggio 2003, n. 505 del 2 novembre 2005, n. 186 del 5 maggio 2006, n. 572 del 20 novembre 2006, n. 528 del 10 luglio 2007 e n. 619 del 14 dicembre 2009 con le quali è stata autorizzata, in via provvisoria, la continuazione delle derivazioni d’acqua di cui ai relativi elenchi dal n. 1 al n. 7 comprendenti le istanze di concessione preferenziali risultate procedibili entro il 30 novembre 2009;

Considerato che l’art. 2, della legge 26.2.2007 n. 17 (conversione in legge del D. L. 28.12.2006 n. 300) ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 la data di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione preferenziale;

Preso atto dell’allegato 1: elenco n. 8 comprendente le istanze di concessione preferenziale risultate procedibili successivamente al 30 novembre 2009;

Preso atto dell’allegato 2: elenco n. 8 comprendente tutte le captazioni relative alle istanze di concessione preferenziale risultate procedibili successivamente al 30 novembre 2009;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Dispone

1. di autorizzare in via provvisoria, nel limite e secondo le modalità dichiarate dagli istanti, la continuazione delle derivazioni d’acqua di cui alle domande comprese negli allegati elenchi, che formano parte integrante del presente atto, e di dare comunicazione di quanto sopra

agli istanti, tramite la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e presso gli Albi Pretori dei Comuni ove è ubicata la captazione (art. 2, comma 4 e 7);

2. di trasmettere alla Regione Piemonte copia del presente provvedimento, sia in forma cartacea che su supporto informatizzato, al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio (art. 2, comma 5);

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità di Bacino del fiume Po, per il parere inerente l’equilibrio del bilancio idrico (art. 2, comma 6);

4. di dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario.

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, sarà possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o in alternativa al Capo dello Stato entro centoventi giorni. I suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente del Settore
Fabrizio Cavallo

Allegati

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 122 DEL 6 LUGLIO 2010: ELENCO ISTANZE N° 8

CODICE PRATICA	CODICE UTENZA	CODICE RILIEVO	DATA ISTANZA	N° PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	PROVVEDIMENTO RICHIESTO	TIPO DI DERIVAZIONE	PERSONA FISICA O GIURIDICA	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TITOLARE	DATA NASCITA PERSONA FISICA	LUOGO NASCITA PERSONA FISICA	INDIRIZZO	C.A.P.
2423	CN12905	CN12580	28 giugno 2001	30546	10 luglio 2001	Concessione preferenziale	Piccola	Fisica	(omissis)		Soleri Claudio Mario	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
3375	CN13378	CN12981	19 aprile 2005	21109	20 aprile 2005	Concessione preferenziale	Piccola	Fisica	(omissis)		Capello Francesco	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
4301	CN14302	CN13853	17 dicembre 2007	66683	27 dicembre 2007	Concessione preferenziale	Piccola	Giuridica	(omissis)	(omissis)	Tecnoedi S.p.a.	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)
4302	CN14304	CN13854	31 ottobre 2001	48716	7 novembre 2001	Concessione preferenziale	Piccola	Giuridica	(omissis)	(omissis)	Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.	(omissis)	(omissis)	(omissis)	(omissis)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 122 DEL 6 LUGLIO 2010: ELENCO ISTANZE N° 8

CODICE PRATICA	CODICE UTENZA	COMUNE RESIDENZA	PROVINCIA RESIDENZA	LEGALE RAPPRESENTANTE	DATA NASCITA LEGALE RAPPRESENTANTE	LUOGO NASCITA LEGALE RAPPRESENTANTE	PROVINCIA NASCITA L.R.	USO	USO10R	DESCRIZION E USO 10R	VOLUME (mc)	PORTATA (l/s)	ETTARI	CANONE ANNUALE 2010	CANONE ANNUALE 2005
2423	CN12905	Brondello	CN					Irriguo bnt	Agricolo bnt	Irrigazione			0,0600	21,00	3,27
3375	CN13378	Bra	CN					Irriguo bnt	Agricolo bnt	Irrigazione			20,0000	21,00	7,98
4301	CN14302	Alba	CN	Panero Giuseppe	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Consumo Umano	Potabile		210000,0	6,6591		352,00	298,46
4302	CN14304	Cuneo	CN	Pirola Alessandro	(omissis)	(omissis)	(omissis)	Consumo Umano	Potabile		223905,6	7,1000		352,00	298,46

ALLEGATO 2 AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 122 DEL 6 LUGLIO 2010: ELENCO ISTANZE N° 8

CODICE PRATICA	CODICE UTENZA	CODICE UNIVOCO L.R. 22	TIPO PRELIEVO	COMUNE	LOCALITÀ	FOGLIO DI MAPPA	PARTICELLA	PROFONDITA' POZZO	USO CAPTAZIONE	DESCRIZIONE USO CAPTAZIONE
2423	CN12905	CNP13364	Pozzo	Brondello		6	86	8	Irriguo	irrigazione
3375	CN13378	CNP14327	Pozzo	Bra	località Bianchette	40	72	75	Irriguo	irrigazione
4301	CN14302	CNP15981	Pozzo	Monteu Roero	località San Bernardo	18	94	150	Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12008	Sorgente	Ornea	borgata Sen				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12009	Sorgente	Ornea	borgata Mussi				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12010	Sorgente	Ornea	borgata Cascine				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12011	Sorgente	Ornea	borgata Villaro-Lunghi				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12012	Sorgente	Ornea	borgata Baratti				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12013	Sorgente	Ornea	località Chioraira				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12014	Sorgente	Ornea	località Airola				Consumo umano	potabile tramite acquedotto
4302	CN14304	CNS12015	Sorgente	Ornea	località Porcirette Sottane				Consumo umano	potabile tramite acquedotto

ALLEGATO 2 AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 122 DEL 6 LUGLIO 2010: ELENCO ISTANZE N° 8

CODICE PRATICA	CODICE UTENZA	CODICE UNIVOCO L.R. 22	USO CAPTAZIONE 10R	DESCRIZIONE USO CAPTAZIONE 10R	PORTATA MASSIMA (l/s)	VOLUME (mc)	PORTATA MEDIA (l/s)	TIPO FALDA
2423	CN12905	CNP13364	Agricolo	Irrigazione	45,0			FALDA FREATICA
3375	CN13378	CNP14327	Agricolo	Irrigazione	12,0	210000,00	6.6591	FALDA IN PRESSIONE
4301	CN14302	CNP15981	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone				FALDA IN PRESSIONE
4302	CN14304	CNS12008	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	3,5	91454,40	2,9000	
4302	CN14304	CNS12009	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	0,7	9460,80	0,3000	
4302	CN14304	CNS12010	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	1,0	12614,40	0,4000	
4302	CN14304	CNS12011	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	1,2	18921,60	0,6000	
4302	CN14304	CNS12012	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	0,8	15768,00	0,5000	
4302	CN14304	CNS12013	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	2,3	47304,00	1,5000	
4302	CN14304	CNS12014	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	1,0	18921,60	0,6000	
4302	CN14304	CNS12015	Potabile	approvvigionamento idrico alle persone	1,0	9460,80	0,3000	

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 371-24453/2010 del 22/06/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Romano Canavese ad uso agricolo assentita alla ditta Enrico Antonio Filippo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 371-24453/2010 del 22/06/2010 - (Cod.: A/765) "Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (...omissis...)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo alla ditta Enrico Antonio Filippo con sede in Via alle Vigne, 1 - Romano Canavese, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Romano Canavese ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 25 l/s, la portata media non superi gli 1,15 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 18.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
- 2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Romano Canavese, distinti in Catasto dal Foglio 4 Particelle nn. 8-9-71-10-11 e Foglio n. 6 Particelle nn. 29-30-31, aventi la superficie complessiva di Ha 6,6618; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 373-24457/2010 del 22/06/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Noce, in Comune di Frossasco ad uso domestico assentita al Sig. Larizza Giuseppe.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 373-24457/2010 del 22/06/2010 - (Codice pratica: A/929)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

(omissis)

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Larizza Giuseppe (omissis) ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Noce, in Comune di Frossasco ad uso

domestico. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo maggio-ottobre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 4,6 l/s, la portata media non superi gli 0,25 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 265 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
- 2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nei terreni siti nel Comune di Frossasco, distinti in Catasto dal Foglio 4 Particelle nn. 92 e 95, aventi la superficie complessiva di Ha 0,50;

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 372-24454/2010 del 22/06/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiamogna, in Comune di Bricherasio ad uso agricolo assentita al Sig. Caffaratti Giuseppe.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 372-24454/2010 del 22/06/2010 - (Cod.: A/940)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Caffaratti Giuseppe (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiamogna, in Comune di Bricherasio ad uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

- 1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 0,5 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 520 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
- 2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Bricherasio, distinti in Catasto dal Foglio 12 Particelle nn. 207 e 208, aventi la superficie complessiva di Ha 0,52,37; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 374-24458/2010 del 22/06/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Vaccaro, in Comune di Givoletto ad uso domestico assentita al Sig. Defina Basilio.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R.

29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 374-24458/2010 del 22/06/2010 - (Codice pratica: A/1015)
"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Defina Basilio (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Vaccaro, in Comune di Givoletto ad uso domestico. La licenza si intende accordata, salvi e imprejudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 2 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 5 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico nel terreno sito nel Comune di Givoletto, distinto in Catasto dal Foglio 19 Particella nn. 357, avente la superficie complessiva di mq 100; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12793/2010: domanda in data 5-11-2009 dell'Azienda Agricola Chiadò Puli Renato di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite la trasformazione di un piezometro esistente in un pozzo, in Comune di Rocca Canavese, ad uso irriguo senza restituzione.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12793/2010.

"Vista la domanda in data 5-11-2009 dell'Az. Agr. Chiadò Puli Renato con sede legale a Rocca Canavese, Borgata S. Antonio Piana n. 75/B, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite la trasformazione di un piezometro esistente in un pozzo in falda profonda, con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 4,5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 3,3 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 51.945 metri cubi (mc); profondità massima: 150 metri; ad uso irriguo senza restituzione.

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Rocca Canavese, località C.se Vinardi.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 815 datata 19-2-2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (...omissis..)

ordina

la sopracitata domanda in data 5-11-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Rocca Canavese e del Comune di Barbania.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 14-9-2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Rocca Canavese.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso." (...omissis..)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 401-26385 del 07.07.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Rio del Molino, in Comune di Quagliuzzo, ad uso domestico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 401-26385 del 07.07.2010 - Codice univoco: TO-A- 10311

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Sig. Casonato Giorgio (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Rio del Molino in Comune di Quagliuzzo in misura di litri/sec massimi 0,3 e medi 0,1 ad uso domestico;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera assegnato nel disciplinare di concessione;

il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione;

il titolare dell'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente; (...omissis...)"

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07.07.2010: "(... omissis ...)"

Art. 9 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R l'esercizio della derivazione può avvenire in deroga al valore del DMV in quanto trattasi di prelievo di portata massima inferiore a 2 litri al secondo. (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 402-26389 del 07.07.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal Torrente Orco, in Comune di Rivarolo C.se, ad uso lavaggio inerti.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 402-26389/2010 del 07.07.2010 - Codice univoco: TO-A- 10312

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Scavi Ter Morletto - (omissis) - con sede legale in Torino Corso Ferrucci, 46 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal Torrente Orco, in Comune di Rivarolo C.se in misura di litri/sec massimi 5 e medi 0,38 ad uso lavaggio inerti;

2. di considerare il prelievo da acque sotterranee rilasciato alla Scavi Ter-Morletto con D.D. n. 619-151609 del 16.05.2006, ad uso lavaggio inerti afferente la medesima unità aziendale, come prelievo di soccorso in caso di carenza di risorsa idrica superficiale disponibile nel Canale di Rivarolo;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7. di intendere assorbito dal canone relativo all'utenza concessa con il presente provvedimento, il canone relativo al cod. utenza TO11764 e corrispondente al prelievo, previsto in caso di emergenza, da acque sotterranee, concesso alla medesima Scaviter-Morletto s.r.l con D.D. n. 619-151609 del 16.05.2006, e pertanto di considerare già corrisposti dall'utenza TO11736 i canoni arretrati, decorrenti dal 30.12.2006, per il prelievo da acque superficiali di cui al presente provvedimento; (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07.07.2010:

"(... omissis ...)"

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto

con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (... omissis ...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 403-26394/2010 del 07.07.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sangone e Torrente Sangonetto, in Comune di Coazze, ad uso energetico, assentita alla Nord Energia s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 403-26394/2010 del 07.07.2010- Codice univoco: TO-A- 10313 e TO-A- 10315

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. di prendere atto che la "Nord Energia s.r.l." con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) – Largo Argentera 3 – (omissis) subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla "Cartiere Italiane Riunite S.p.A.", poi "Cartiera Italiana S.p.A.", ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui al D.M. n. 6262 del 27.06.1933, relativo alla concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico Torrenti Sangone e Sangonetto, in Comune di Coazze, in misura di 1000 l/s massimi e 675 l/s medi, ad uso energetico, per produrre sul salto di 15,44 m, la potenza nominale media di kW 102,18, impianto denominato "Manissola", con restituzione nel Torrente Sangone e nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, che recepisce le varianti alla derivazione d'acqua in questione, senza variazione dei parametri di concessione, richieste con la domanda datata 20.01.2006 e che vengono accolte con il presente provvedimento;

3. che nella esecuzione delle opere in variante e durante la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo;

4. ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la messa in secca del corso d'acqua;

5. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'ottenimento da parte del concessionario della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per i lavori da eseguirsi in alveo;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla

Regione Piemonte e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7. che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Soc. Nord Energia s.r.l.;

8. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (... omissis ...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07.07.2010:

"(... omissis ...)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario é inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, dal T. Sangone la portata istantanea minima di 142 litri/sec, dal T. Sangonetto la portata istantanea minima di 71 litri/sec. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. Trattandosi di impianto soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale ambientale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R, il DMV di base dovrà essere integrato con i fattori correttivi secondo quanto stabilito nell'art. 11 c. 5 del medesimo regolamento.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto all'entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua da una condotta dell'acquedotto comunale in Comune di Exilles ad uso energetico con restituzione nella rete acquedottistica comunale nello stesso Comune assentita al Comune di Exilles.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 398-26372 del 7/7/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Exilles (omissis) la concessione di derivazione d'acqua da una condotta dell'acquedotto comunale (che a sua volta preleva le acque dalla sorgente Galambra-Catub  nel Bacino del T. Galambra) in Comune di Exilles in misura di l/sec massimi 15 e medi 10 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 451 la potenza nominale media di kw 44 con restituzione nella rete acquedottistica comunale nello stesso Comune.

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entit  e del periodo del prelievo, nonch  della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Forno C.se ad uso domestico assentita alla Comunione di utenti rappresentata da Sava Antonio.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 397-26368 del 7/7/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunione di utenti rappresentata da Sava Antonio (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Forno C.se in misura di litri/sec massimi e medi 5 ad uso domestico con restituzione nel Rio Valnuovo nello stesso Comune;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione ;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario   inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec

(... omissis ...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Subiasco in Comune di Bobbio Pellice ad uso agricolo e domestico assentita alla Comunione di Utenti rappr. da B. Catalin.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 399-26376 del 7/7/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Comunione di Utenti rappr. da B. Catalin - (omissis) - con sede legale in 10060 Bobbio Pellice, Via Beisilia 11, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Subiasco in Comune di Bobbio Pellice ad uso irriguo e domestico, corrispondenti agli usi agricolo e domestico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R, in misura di complessivi litri/sec massimi e medi 3 senza restituzione delle colature. Dell'acqua complessivamente derivata 2 litri/s medi annui sono destinati all'uso agricolo e 1 litro/s medio annuo   destinato all'uso domestico.

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1999, data di inizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario   inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec.

(... omissis ...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ca-

sternone in Comune di Val della torre ad uso domestico assentita a Perini Alessandro.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 400-26383 del 7/7/2010.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria a Perini Alessandro - (omissis), la concessione di derivazione d'acqua dal T. Casternone in Comune di Val della Torre in misura di litri/sec massimi e medi 5 ad uso domestico da aprile a settembre di ogni anno con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune; (...omissis...)"

Disciplinare di concessione "(omissis)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario   inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec. (... omissis ...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 337-21622 del 28/5/2010 di assenso alla variante alla concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Baltea rilasciata alla U.E.I. S.p.A. con R.D. 11/4/1926 n. 13446 e R.D. 21/2/1929 n. 943.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 337-21622 del 28/5/2010

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1) nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire alla Utilizzazioni Elettro Industriali U.E.I. S.p.A. con sede legale in Milano, Via B. Ramazzini n. 1 - (omissis), la variante alla concessione citata in premessa, la quale deve intendersi rilasciata in misura di 72.000 l/s massimi e 50.000 l/s medi, per produrre sul salto di metri 12,70 nell'impianto idroelettrico denominato "Ganassini", la potenza nominale media pari a kW 6.225,49 (codice utenza TO886);

2) di approvare il secondo disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto presso questa Provincia in data 28/5/2010, contenente alcune modifiche e integrazioni ai disciplinari citati in premessa - ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d'acqua rilasciata con R.D. 11.4.1926 n. 13446 e R.D. 21.2.1929 n. 943;

3) di dare atto che la concessione di che trattasi   subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale e nei due disciplinari suppletivi, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data del

presente provvedimento del canone e del sovracanone rivierasco in funzione della nuova potenza prodotta;

4) di dare atto che il termine di scadenza della concessione, sulla base delle motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo,   confermato al 3 Maggio 2032;

5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonch  agli Enti rivieraschi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; L'Amministrazione concedente si riserva la facolt  di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone di concessione; inoltre si riserva di verificare e, se del caso, aggiornare in corso di validit  della concessione la portata media derivabile e la potenza nominale media annua sulla base dell'effettivo esercizio della derivazione esteso per un congruo numero di anni.

Avverso il presente provvedimento   ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/5/2010:

"(... omissis ...)

Art. 12 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario   inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di litri/s 12.126 (DMV base).

Secondo quanto richiesto dalla Regione Piemonte con D.D. 16/12/2009 n. 605 nell'ambito del parere espresso ai sensi della L.R. 44/2000, il concessionario   tenuto ad attuare la modulazione del rilascio, in modo da conservare, seppure attenuata, la naturale variabilit  del regime dei deflussi; pertanto, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del presente disciplinare, il concessionario dovr  presentare alla Autorit  concedente una proposta di modulazione dei rilasci secondo quanto previsto dall'Allegato C al D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R, nell'ambito della quale dovranno venire descritte e giustificate le modalit  con le quali si provvede alla gestione, alla misurazione, alla registrazione ed alla trasmissione dei valori delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa.

L'esercizio della derivazione dovr  essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale come sopra definito.

E' facolt  dell'Autorit  concedente eseguire idonei con-

trolli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà, senza la possibilità di indennizzo alcuno fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale di concessione, di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, ovvero nel caso questo venga ritenuto necessario sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo precedente.

Il concessionario dovrà inoltre eventualmente adeguare il valore del DMV a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

(... omissis ...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12777/2010: domanda datata 28-7-2009 di Sona Giacomo di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Carmagnola, in misura di l/sec massimi 20 e medi 0,64 ad uso irriguo senza restituzione.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12777/2010.

"Vista la domanda datata 28-7-2009 di Sona Giacomo, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 20 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,64 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 10.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; ad uso irriguo senza restituzione.

Comune ove è ubicata l'opera di presa: Carmagnola, località C. Bricchetto Nissolino. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2507(4.1) datata 4-5-2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (...omissis..)

ordina

la sopracitata domanda datata 28-7-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Carmagnola.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 21-9-2010 alle ore 10.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Carmagnola. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso." (...omissis..)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12766/2010: domanda datata 27-5-2009 della "ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing" di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite un pozzo, in Comune di Piscina, in misura di l/sec massimi 4 e medi 0,77 ad uso igienico-sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12766/2010.

"Vista la domanda datata 27-5-2009 della "ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing – Colori Agip" con sede legale a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite un pozzo in falda superficiale con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 4 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,77 litri/secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 24.400 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 18 metri; ad uso igienico-sanitario, antincendio ed irrigazione aree verdi. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Piscina, località Rivarossa.

Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 815 datata 19-2-2010 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. (omissis)

Ordina

la sopracitata domanda datata 27-5-2009 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la

durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Piscina e del Comune di Scaleghe.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 21-9-2010 alle ore 14.30 con ritrovo presso l'ingresso principale del Municipio del Comune di Piscina.

Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso." (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 209-11810 del 22.03.2010 di proroga dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, per l'installazione di un impianto con rotoridroelettrici, in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31.7.2001 n. 11/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 209-11810 del 22.03.2010- Codice univoco: TO-A-10162

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Autorizza

la proroga al Consorzio dei Canali del Canavese, V. Martiri d'Italia, 31/a - 10014 Caluso, (omissis) dell'autorizzazione, rilasciata con D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008, all'utilizzo, nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo, delle acque fluenti nel medesimo canale, in Comune di Caluso, per l'installazione di un

impianto con rotoridroelettrici, per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW, per un anno a decorrere dal 16.10.2009, data di scadenza della citata D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008.

La potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso, nell'ambito dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo dal T. Orco rilasciata con D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006, rimane pari a 2.384,64 kW.

L'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 188-44792 del 08.02.2006 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso, e la sua durata sarà quella che verrà stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione dell'istruttoria di regolarizzazione dell'intera derivazione del Canale di Caluso, nel quale verranno definitivamente stabilite la portata complessiva derivabile per i diversi usi e la potenza nominale media prodotta.

L'Autorità concedente si riserva la possibilità di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata alle stesse condizioni contenute nella D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, viene rideterminato il canone demaniale dovuto dal Consorzio dei Canali del Canavese per l'intera derivazione.

Relativamente all'anno 2010 detto canone annuo complessivo risulta di euro 37267,00, in ragione di euro/kW 14,64 per kW medi 2.384,64 per l'uso energetico, e di euro/l/s 157,10 per 15 l/s per l'uso produzione di beni e servizi, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

I sovracanon rivieraschi sono dovuti in ragione di euro/kW 5,27 per kW medi 2.384,64 agli enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale, e verranno definiti sulla base dei criteri stabiliti nella D.G.P. n. 86-3560 del 11.02.2003.

L'autorità concedente si riserva la possibilità di rivalutare il canone e di chiedere i sovracanon, anche in pendenza degli accertamenti di istruttoria per il rilascio della concessione di derivazione del Canale di Caluso.

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare, l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque", di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il presente provvedimento viene accordato salvi e imprejudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite, subordinatamente alla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, e fermo restando l'obbligo di acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto della presente autorizzazione.

Il titolare della presente autorizzazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)"

Provincia di Vercelli

Rinnovo licenza di attingimento d'acqua dal torrente Elvo nei Comuni di Carisio e Santhià per uso irriguo assentito alla ditta Alessio Luigi e Brusa Giuseppina. Pratica n. 1652. Determinazione del Dirigente del Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche n. 1557 del 26.05.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Alessio Luigi e Brusa Giuseppina Società Agricola s.s. con sede in Via S. Germano 14 del Comune di Olcenengo (omissis) il rinnovo della licenza, di cui alla determinazione n. 1620 del 30.06.2009, di attingimento di lt/sec. 40 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di mc. 108.000 dal torr. Elvo nei Comuni di Santhià e Carisio per irrigare dei terreni, distinti a catasto nei mappali 20-21-22-81-62 del foglio 6 del Comune di Santhià, nei mappali 80-81-99 del foglio 33 del Comune di Carisio e nei mappali 20 e 41 del foglio 34 del Comune di Carisio.

omissis

Il Dirigente del Settore
Giorgetta Liardo

Regione Piemonte

D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. Domanda della Ditta Marietta per l'acquisizione di materiale d'alveo del torrente Stura, in Viù (TO), a valle loc. Forno di Lemie in corrispondenza del guado esistente per mc. 1.214,96.

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Rende noto

che l'Impresa Marietta S.p.A. (omissis) con sede in Balangero (To) via Corio n. 52, ha presentato al Settore Re-

gionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 08.07.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide d'alveo del torrente Stura, per mc 1.214,96, in territorio del Comune di Viù (To), in corrispondenza del guado esistente sito a valle della loc. Forno di Lemie.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore n. 23 – Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente Vicario della Direzione

Andrea Tealdi

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. Domanda della Ditta Marietta S.p.A. per l'acquisizione di materiale d'alveo del torrente Stura, in località Cornalè di Pessinetto (TO), per mc. 3.102,70.

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.

Rende noto

che l'Impresa Marietta S.p.A. (omissis) con sede in Balangero (To) via Corio n. 52, ha presentato al Settore Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, domanda in data 03.03.2010 intesa ad ottenere la concessione all'acquisizione di materiale litoide d'alveo del torrente Stura -per totali mc 3.102,70, in loc. Cornalè di Pessinetto (To).

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino – Via Belfiore n. 23 – Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente Vicario della Direzione

Andrea Tealdi

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. n. 40/98 e s.m.i. e L.R. n. 19/2009. Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. e contestuale Valutazione di Incidenza relativa al progetto di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Anza, in Comune di Macugnaga (VB). Proponente Ditta Techmen Architecture S.r.l.

In data 07.07.2010 la Sig.ra Graziella Laura Pollino, in

qualità di Amministratore Unico della Ditta Techmen Architecture S.r.l., con sede legale in Milano Via Boccaccio n. 37, ha richiesto, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, l'avvio della Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. e della Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 19/2009, relativamente al progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Anza in Comune di Macugnaga (VB).

Contestualmente alla presentazione della richiesta di avvio della Fase di Valutazione, il proponente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i. provvedendo a depositare copia degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico presso l'Ufficio di deposito progetti – 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania.

Il proponente ha inoltre dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 07.07.2010; da tale data, la documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, presso: l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), il sito internet provinciale www.provincia.verbano-cusio-ossola.it (alla pagina Atti Amministrativi - Progetti di V.I.A. - Fase di valutazione in corso), il Comune di Macugnaga (VB).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione degli elaborati che rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione e la Fase di Valutazione di Incidenza è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 03234950302, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al: Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

STATUTI ENTI LOCALI

Comunità Montana del Pinerolese - Perosa Argentina (Torino)

Statuto della Comunità Montana del Pinerolese, approvato con Deliberazione del Consiglio di Comunità n. 25 del 31 maggio 2010.

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Principi

1. La Comunità montana del Pinerolese è costituita dai Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar Pellice e Villar Perosa.

2. La Comunità montana è ente locale autonomo di governo della comunità locale, Unione di Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, Ente di bonifica montana.

3. La Comunità Montana assume il ruolo di "agenzia di sviluppo" al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale, nel rispetto della cultura, della storia, dell'identità e del patrimonio linguistico del proprio territorio. A tal fine, la Comunità montana coordina e promuove le iniziative atte a conseguire il miglior benessere della popolazione attraverso l'uso equilibrato delle risorse.

Art. 2

Valori di riferimento

1. La Comunità Montana del Pinerolese si riconosce nei valori e nei principi della Costituzione, della Resistenza e della dichiarazione detta Carta di Chivasso.

2. La Comunità assume come valori di riferimento la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed il principio della sostenibilità ecologica e sociale, come previsto dalla Convenzione delle Alpi. In particolare la Comunità montana riconosce e tutela l'acqua come bene comune pubblico.

3. La Comunità montana riconosce il proprio territorio come ambito di programmazione socio-economica e dei servizi, in stretta concertazione con i Comuni, titolari primari di una pluralità di funzioni. A tal fine la Comunità montana tutela, potenzia ed amplia le reti di servizi, attuando, con il consenso e la partecipazione dei Comuni, una gestione associata e programmata del territorio e del suo sviluppo.

4. La Comunità si riconosce nel principio della cooperazione e integrazione con altri sistemi territoriali locali e regionali, in particolare con i territori dell'Unione Europea.

5. La Comunità riconosce come essenziale:

- il valore della partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla definizione ed allo sviluppo della vita sociale, culturale ed economica del territorio;
- la tutela dei diritti di cittadinanza sociale e socio-

economica e persegue l'inclusione e l'integrazione dei cittadini e dei nuovi abitanti;

- il principio delle pari opportunità degli individui e l'impegno a contribuire alla rimozione delle cause e delle situazioni di ineguaglianza;

- la promozione sociale, con attenzione alla fasce di popolazione ed alle aree territoriali più povere, sviluppando politiche solidali;

- la promozione della salute intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale e persegue il raggiungimento di sempre migliori livelli di salute tramite la convergenza e l'integrazione di tutte le politiche ed il coinvolgimento di tutta la popolazione.

Art. 3

Caratteristiche territoriali

1. Il territorio della Comunità montana si caratterizza per omogeneità e per un'identità peculiare che trova espressione:

- nella pluralità religiosa che ha segnato e caratterizzato la storia locale;

- nel plurilinguismo, espresso nelle parlate di lingua occitana alpina e di lingua piemontese e nell'uso della lingua francese nelle medie ed alte valli. Nel riconoscere l'ufficialità della lingua italiana è consentito esprimersi, nelle sedute pubbliche degli organi collegiali, nelle lingue sopra citate se ciò consente al consigliere di meglio esprimere il proprio pensiero e se tutti i presenti sono nelle condizioni di comprendere quanto detto;

- nell'impegno sociale, in favore delle categorie più deboli, che ha condotto, sin dal secolo XIX, alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-assistenziali;

- nella pluridecennale esperienza di collaborazione tra Enti locali.

Art. 4

Finalità

La Comunità montana:

a) promuove lo sviluppo economico sostenibile del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente;

b) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;

c) promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali;

d) assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio e la loro configurazione secondo forme e modalità che tengano conto della specificità fisica, sociale, culturale ed economica del territorio;

e) promuove l'esigibilità dei diritti, l'integrazione sociale, l'accesso ai servizi, la partecipazione alla vita socio-economica, il concorso dei cittadini singoli ed organizzati alla produzione e cura dei beni comuni in conformità con l'art. 118 del Titolo V della Costituzione;

f) concorre a rendere effettivo il diritto al lavoro, promuovendo azioni di sostegno attivo;

g) opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisca le piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica,

h) promuove la cooperazione e l'integrazione con altri sistemi locali territoriali, in particolare il pinerolese e

le aree transfrontaliere, con l'area metropolitana e con il territorio regionale nel suo complesso. Contribuisce inoltre a promuovere il processo di integrazione europea;

Art. 5

Strumenti

1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

a) l'adozione di strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale;

b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a) ricercando anche forme di collaborazione con altri enti e soggetti;

c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee;

e) l'istituzione e partecipazione a tavoli di concertazione formati dalle forze sociali, economiche e politiche.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire o partecipare a società di capitali.

Art. 6

Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico e culturale del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane, Comuni singoli o associati:

a) energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente; valorizza, in particolare, le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e dell'energia solare termica, fotovoltaica, geotermica ed eventuali future energie rinnovabili ecocompatibili;

b) patrimonio forestale e naturale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale e la ricerca e l'utilizzo delle risorse naturali. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali;

c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

d) artigianato. La Comunità montana incentiva l'artigianato, in particolare quello artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

e) produzioni industriali. La Comunità montana attiva gli interventi opportuni per il mantenimento ed il potenziamento delle attività industriali;

f) turismo. La Comunità montana incentiva lo sviluppo del turismo sostenibile del territorio alpino, garantisce il sostegno delle attività di accoglienza e di ricezione turistica ed organizza i servizi di informazione e di acco-

g) sport. La Comunità montana promuove la pratica sportiva, sia per migliorare il benessere e la qualità della vita della popolazione residente, sia per finalità turistiche;

h) scuola e formazione. La Comunità montana svolge compiti di sostegno e supporto al sistema formativo e scolastico, favorisce la formazione permanente e incentiva le professionalità emergenti;

i) cultura. La Comunità montana promuove un sistema di produzione ed offerta culturale come chiave strategica dello sviluppo locale sostenibile.

Art. 7

Sede e segni distintivi

1. La Comunità Montana, in ragione dell'articolazione del suo territorio, si dota di una sede legale a Perosa Argentina, di una sede amministrativa a Torre Pellice e di una sede di rappresentanza a Pinerolo.

2. Gli organi della Comunità montana possono riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.

3. La Comunità montana in ossequio al principio di prossimità di servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di locali e strutture messe a disposizione dai Comuni membri.

4. La Comunità montana può dotarsi, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

TITOLO II ORGANI

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. E' organismo consultivo della Comunità montana l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 18 del presente Statuto.

3. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

4. La composizione degli organi si ispira al principio delle pari opportunità.

Art. 9

Costituzione e durata del Consiglio.

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla legge. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

2. Il Presidente della Comunità montana garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio

Art. 10

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la

carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

d) l'accettazione della delega di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) l'emissione di prestiti obbligazionari;

i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

j) le convenzioni con altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta;

n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;

o) definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

p) la nomina del revisore contabile;

q) l'approvazione della convenzione che regola il servizio di tesoreria;

r) i piani regolatori intercomunali dei Comuni deleganti e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

3. Il Consiglio istituisce e nomina le commissioni consiliari. Il regolamento definisce e disciplina il numero ed il funzionamento delle stesse.

Art. 11

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 13 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici della Comunità montana, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 12

Gruppi consiliari, conferenza dei Capigruppo e commissioni consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai Consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 13 nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capigruppo;
- b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
- c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto, che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi, o del gruppo derivato da una lista che ha concorso all'elezioni.

3. E' istituita, quale organo consultivo, la Conferenza dei Capigruppo, composta dai Capigruppo espressi dai Gruppi consiliari. La conferenza è presieduta dal Presidente della comunità o da un suo delegato.

4. Al fine di favorire una maggiore partecipazione dei gruppi consiliari sono istituite le Commissioni consultive, che vengono elette dal Consiglio nel proprio seno. Tali Commissioni possono essere integrate da esperti e da cittadini non facenti parte del Consiglio.

5. Possono essere costituite commissioni con funzioni di inchiesta, controllo e garanzia. Per le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza è assegnata alla minoranza consiliare.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato, in un termine non superiore a venti giorni quando ne facciano richiesta un quinto dei Consiglieri; all'ordine del giorno sono inserite le questioni richieste.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 14

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un massimo di sei Assessori.

2. La composizione della Giunta si ispira all'equilibrata rappresentanza dei territori e delle popola-

zioni che compongono la Comunità montana.

3. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.

Art. 15

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- b) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
- e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione;
- h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 16

Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;
- c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
- d) può delegare uno o più Consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna;
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana;
- f) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
- g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- h) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine

del giorno, sentita la conferenza dei Capigruppo;

i) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Segretario verbalizzante;

j) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

k) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

l) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

m) adotta, di concerto con il Responsabile preposto, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

n) promuove, tramite il Responsabile preposto, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

o) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

p) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

q) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

r) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

s) nomina, designa e revoca i rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e sulle strategie di sviluppo del territorio.

2. L'Assemblea dei Sindaci esercita:

- funzioni di programmazione, promozione e sviluppo delle gestioni associate;

- poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sull'organizzazione e sullo svolgimento delle gestioni associate.

3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante, a maggioranza assoluta dei Comuni che aderiscono ai servizi associati in oggetto, in ordine agli atti di competenza consiliare che riguardano:

- la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- le previsioni del bilancio preventivo e le risultanze dei rendiconti di gestione delle risorse e degli interventi attinenti le funzioni ed i servizi associati;

- i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in gestione associata;

- le convenzioni o accordi di programma con altri soggetti di diritto pubblico o privato relativi a funzioni e servizi associati qualora essi prevedano oneri a carico dei Comuni;

- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi delle gestioni associate;

- le risorse finanziarie a carico dei Comuni per il finanziamento ordinario dei servizi e delle funzioni associate, con parere espresso a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Sindaci.

4. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio in merito:

- alle relazioni previsionali e programmatiche, ai piani finanziari, ai bilanci annuali e pluriennali, al rendiconto, alla gestione patrimoniale;

- al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, alla carta di destinazione d'uso del suolo ed ai piani di indirizzo, ai programmi annuali operativi, ai programmi di settore;

- alla costituzione di aziende speciali ed istituzioni, all'assunzione e alla concessione di pubblici servizi, alla partecipazione della Comunità montana a società di capitali.

5. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 18

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.

2. Il Presidente della Comunità montana e gli Assessori interessati per materia partecipano all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che siano Sindaci di un Comune membro.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio segreto. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 3 e dall'art. 21, c. 1 lett. c). Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. In caso di servizi associati che coinvolgano anche Comuni non appartenenti alla Comunità montana i relativi Sindaci partecipano alle riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto.

6. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina

dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Responsabile ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al Consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 20

Responsabile

1. La Comunità montana si dota di un Responsabile che può svolgere anche le funzioni di Segretario.

2. Il Responsabile è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Responsabile della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Responsabile, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predispose i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del pre-

sente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

5. Il Responsabile, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Art. 21

Fonti di finanziamento

1. Alle spese necessarie per il finanziamento della Comunità si provvede con fondi costituiti da:

a) finanziamenti alla Comunità medesima dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi istituzionali;

b) risorse derivanti dalla progettualità;

c) eventuale contributo *pro capite* annuo dei Comuni membri della Comunità stessa, previo parere favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei Sindaci;

d) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi.

TITOLO IV ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 22

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici

attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 23

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. In caso di lavori richiedenti particolari professionalità e conoscenza specifica del territorio, nei limiti della normativa vigente, si procede con l'affidamento ad imprese artigiane.

3. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando prevalentemente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile.

4. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 24

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi.

Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona. I consigli comunali hanno la facoltà di esprimere le proprie motivate osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione pre-

visionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

Art. 25

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 26

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 27

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro con-

to, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi ed istituti di partecipazione

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. La Comunità montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:
 - a) cura l'informazione della collettività, anche attraverso relazioni sulle attività svolte;
 - b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - c) persegue la massima chiarezza nelle scelte importanti vantaggiosi per enti e privati;
 - d) valorizza le libere forme associative;
 - e) promuove organismi di partecipazione;
 - f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi,
 - g) provvede alla consultazione della popolazione,
 - h) prevede il referendum.

Art. 29

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad essi vietino o consentano il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.
5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 30

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, che possono indicare un referente; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 31

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana. Nell'ambito di tali temi, il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.
6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la disciplina del sistema elettorale delle Comunità montane.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assoluta esclusivamente mediante strumento informatico, negli edifici adibiti a sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Comunità Montana Valle Stura - Demonte (Cuneo)
Statuto Comunità Montana Valle Stura (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 19 dell'11.05.2010).

Titolo I FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Natura ed identificazione

1. La Comunità Montana Valle Stura è costituita tra i Comuni di Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Cervasca, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio.

Art. 2 Criteri ispiratori e caratteristiche dello Statuto

1. La Comunità Montana nell'esercizio della propria autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la compongono si propone di dettare le norme fondamentali per la migliore organizzazione dell'Ente.

2. La Comunità Montana recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura sociale e giuridica, di considerazione delle realtà locali che la Comunità Montana medesima e, prima ancora, il Consiglio di Valle hanno raccolto e sviluppato quali strumenti di autogoverno e di partecipazione della gente della Valle Stura. L'esperienza storico-politica della Resistenza, i cui valori hanno portato alla costituzione della Repubblica autonoma di Demonte, è patrimonio inalienabile della Valle Stura, costituisce un ideale collegamento alla storia del territorio della Comunità e ne rappresenta la continuità.

3. La Comunità Montana riconosce nel Comune l'Ente politico, amministrativo, sociale, storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.

4. La Comunità Montana esercita le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali.

Art. 3 Sede, stemma, gonfalone

1. La Comunità Montana Valle Stura ha sede in Demonte.

2. Gli organi della Comunità Montana possono riunirsi in luogo diverso da tale sede.

3. Per una più funzionale organizzazione dei servizi è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4. La Comunità Montana, con deliberazione di Consiglio, può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone.

Art. 4 Attribuzioni e funzioni delegate

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa at-

tribuite dalla legge statale e regionale, nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti, in particolare:

- è Agenzia di sviluppo del territorio montano, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

- è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

- è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

- è Ente di bonifica e svolge le funzioni di consorzio di bonifica, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

2. La Comunità Montana gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea, dal Consiglio d'Europa e dalle leggi statali e regionali.

Art. 5 Tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio naturale

1. La Comunità Montana concorre ad adottare le misure idonee alla conservazione, salvaguardia e risanamento del territorio, atte ad eliminare le cause di dissesto idrogeologico e promuove forme di volontariato per la prevenzione ed il soccorso in materia di pubbliche calamità.

2. Tutela e valorizza le risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

3. Promuove il risparmio energetico, la tutela e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'uso razionale delle risorse, collaborando con i Comuni affinché questo avvenga prioritariamente a favore della popolazione locale.

Art. 6 Assetto e utilizzazione del territorio

1. La Comunità Montana promuove un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale.

2. La Comunità Montana concorre a fornire alle persone che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone montane, anche eventualmente solo per una parte significativa dell'anno in quanto si riconosce che il servizio da esse svolto di presidio e manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente e dall'isolamento, al fine di favorirne la permanenza sul territorio ed evitare i fenomeni di disgre-

gazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento.

3. La Comunità Montana promuove la valorizzazione ed il recupero abitativo-funzionale delle antiche borgate, considerandole patrimonio insostituibile per l'identità storica, culturale e sociale del territorio della Valle Stura.

Art. 7 Attività economiche

1. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività e a favorire l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione.

Art. 8 Tutela del patrimonio culturale e storico-etnico

1. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica alla civiltà alpina sud-occidentale di lingua e cultura d'oc ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche – storiche, la Comunità Montana sostiene la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio linguistico - culturale della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con le regioni di uguale cultura ed esperienza storica.

2. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale sono favoriti e promossi mediante tutte le iniziative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 Collaborazione e cooperazione

1. La Comunità Montana promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con Comunità Montane ed altri Enti locali di territori caratterizzati da omogenee vocazioni economiche e sociali o da comuni tradizioni storiche e culturali per una concreta cooperazione volta alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo in campo economico, turistico, culturale, sociale.

2. Avuto riguardo alla particolare collocazione geografica di zona alpina, partecipa altresì a progetti internazionali e favorisce ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati francesi, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti all'interno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa per tali fini.

3. In particolare la Comunità Montana ritiene importante adoperarsi a promuovere un sistema di rapporti culturali, economici, infrastrutturali, all'interno dei territori storicamente omogenei.

Art. 10 Tutela della salute

1. La Comunità Montana concorre a garantire il diritto alla salute e alla assistenza sociale attivando idonei strumenti per renderli effettivi.

Art. 11 Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. La Comunità Montana, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni

dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle disuguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno della Comunità Montana è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Art. 12 Diritto dei cittadini alla solidarietà

1. La Comunità Montana, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, esalta il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini.

2. Riconosce, pertanto, a tutta la popolazione, in qualunque situazione abitativa e residenziale, il diritto ad accedere ai servizi e ad usufruire di ogni opportunità in essere nel territorio della Comunità stessa o che possano essere, comunque, d'immediato e riconosciuto bisogno.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 13 Organi della Comunità Montana

1. La Comunità Montana è dotata di un organo rappresentativo, denominato Consiglio, di un organo esecutivo, denominato Giunta, e di un Presidente.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà politico-amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'ente.

Art. 14 Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana ed esercita funzioni consultive, di proposta e di raccordo.

Art. 15 I Consiglieri della Comunità Montana

1. I Consiglieri della Comunità Montana rappresentano l'intera Comunità Montana.

2. I Consiglieri hanno libero accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana, con diritto ad ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti, anche interni, e dei provvedimenti della Comunità Montana e delle istituzioni ed aziende ed altri Enti da essa dipendenti. Sono tenuti al segreto ed al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

3. I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

4. I Consiglieri possono svolgere incarichi a termine su

diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

5. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

6. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinati da regolamento.

Art. 16 Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Cause di decadenza

1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

2. Il Consiglio verifica le cause di ineleggibilità e di incompatibilità esclusivamente riferibili al ruolo di Consigliere di Comunità Montana, esclusa ogni valutazione sulle condizioni di eleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale, evitando qualsiasi controllo su quanto di competenza dei Consigli Comunali di appartenenza dei singoli consiglieri.

3. Si dà luogo a surrogazione qualora, durante il ciclo amministrativo, un seggio di Consigliere rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, attribuendo il predetto seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

5. Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.

Art. 17 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità Montana, esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio, ad integrazione delle norme stabilite nel presente Statuto, adotta un regolamento per la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Art. 18 Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, per l'esercizio di funzioni delegate.

2. I regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge, sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi non stabiliscano un termine diverso.

Art. 19 Nomine, designazioni, revoche

1. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni; nomina, designa e re-

voca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni solo nelle ipotesi in cui sia ad esso espressamente riservato dalla legge.

Art. 20 Costituzione e durata del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 21 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente, che durano in carica cinque anni.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti – con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati – con votazione separata e con voto palese.

3. Qualora il Consiglio non addivenga in prima votazione all'elezione si procede immediatamente, con le stesse modalità, ad una seconda votazione. Qualora neppure in tal caso il Consiglio addivenga all'elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l'Assemblea. A parità di voti è eletto il candidato più anziano d'età. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

4. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Comunità montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità montana.

7. Il Presidente del consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 22 Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente neo eletto, che la presiede, entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione per la discussione del programma amministrativo.

3. Al medesimo competono la convocazione e la presidenza delle sedute successive alla prima e l'invio degli avvisi ai Consiglieri fino all'avvenuta elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

4. L'avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora d'inizio della seduta, con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, almeno tre giorni liberi antecedenti quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima della seduta.

5. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio potrà prevedere forme alternative di consegna, esplicitamente accettate o richieste dai Consiglieri medesimi.

6. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all'iniziale ordine del giorno.

7. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno.

8. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

Art. 23 Iniziativa di convocazione del Consiglio

1. L'iniziativa di convocazione del Consiglio spetta :

a) al Presidente della Giunta
b) ad almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana

2. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte dei soggetti di cui alla lettera b) deve contenere l'indicazione univoca dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie attribuite dalla legge al Consiglio medesimo.

3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità Montana.

Art. 24 Pubblicizzazione delle sedute

1. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino all'ultimo giorno di riunione del Consiglio.

2. Copia dell'avviso è contemporaneamente inviato ai Comuni membri per l'affissione ai rispettivi Albi pretori.

3. Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.

4. Il Presidente per i casi particolari può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

Art. 25 Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere anziano.

3. Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi in cui sia consentito fare comunicazioni o

trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 26 Votazioni

1. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese; in sede di regolamento possono essere disciplinate le ipotesi di votazione a scrutinio segreto.

2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero di Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.

6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.

7. Per le nomine di cui sia prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

8. Le proposte di deliberazione che sono state respinte non possono essere riesaminate dal Consiglio prima di sessanta giorni.

9. Nel caso di parità di voti il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

Se perdura la situazione di parità di voti l'argomento deve essere iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta.

10. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 27 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado e di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprano cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali o svolgano funzioni di dirigenti.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanamento dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario della Comunità Montana. In caso di astensione, assenza o impedimento del segretario si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, comma 2.

Art. 28 Validità delle proposte

1. Le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio devono essere accompagnate dai pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

2. I pareri non sono richiesti per gli atti di contenuto esclusivamente politico e privi di contenuto dispositivo.

Art. 29 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel suo seno commissioni permanenti.
2. Il regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento e la composizione.
3. Le commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente, i componenti della Giunta, dipendenti della Comunità Montana, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse argomenti diversi da quelli del comma 3°.
6. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono le medesime di quelle permanenti.
7. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 30 Gruppi consiliari

1. In seno al Consiglio comunitario sono costituiti gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento, nel rispetto dei seguenti principi:

- i Consiglieri eletti nella stessa lista formano di norma un gruppo consiliare; il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo;

- i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre Consiglieri, ad eccezione del caso in cui una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, al quale sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla legge e dallo Statuto, dandone comunicazione scritta al Presidente. In mancanza è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.

4. La conferenza dei capigruppo consiliari ha funzioni di consulenza politico-amministrativa.

5. Il regolamento determina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei capigruppo.

Art. 31 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da un numero di Assessori non superiore a quattro.
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana.

Art. 32 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente della Comunità Montana, il Vicepresidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla richiesta – formulata dal Segretario entro 3 giorni – della nomina di un Commissario.

Art. 33 Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per scritto al Presidente e sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 34 Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di competenza degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.

Art. 35 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.
2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
3. Le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto sono stabilite in norme regolamentari.

Art. 36 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità

montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;

b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;

c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;

d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della comunità montana;

e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;

f) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al Segretario verbalizzante;

g) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale e a specifiche deliberazioni dell'Ente, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;

h) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

i) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

j) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi.

3. In caso di assenza, impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 37 Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardano la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

3. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di inte-

resse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 38 Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana.

2. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente – che deve essere un Sindaco – eletto dall'Assemblea unitamente ad un vicePresidente, nella prima seduta, tra i propri membri a maggioranza assoluta, con voto palese. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

3. La prima seduta è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana.

4. Il Presidente della Comunità Montana partecipa all'Assemblea. Qualora non rivesta la carica di sindaco non ha diritto di voto; all'Assemblea possono altresì essere invitati gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

6. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa al regolamento adottato dalla medesima Assemblea. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Art. 39 Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un proprio Albo pretorio nel rispetto della normativa.

2. Responsabile degli adempimenti connessi con la tenuta dell'Albo pretorio è il Segretario, il quale cura la pubblicazione degli atti affinché avvenga con le modalità e secondo i termini previsti.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40 Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza

al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 41 Direttore – Segretario

1. La Comunità Montana ha un Direttore, che svolge anche le funzioni di Segretario, qualora in possesso dei requisiti richiesti per la posizione di segretario comunale. Qualora nessun dipendente della Comunità Montana sia in possesso della qualifica di dirigente l'incarico di Direttore può essere conferito anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del testo unico enti locali.

2. Al Direttore della Comunità Montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

3. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, provvede all'attuazione dei provvedimenti,

- predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità Montana;

- organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

- dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili delle strutture; nel caso in cui il conflitto coinvolga il Direttore, la competenza è del Presidente della Comunità Montana;

- presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità Montana e le commissioni d'appalto;

- sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

- provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

- verifica l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

4. Il Segretario, nel caso di funzionario esterno all'ente, deve essere in possesso dei requisiti previsti per la posizione di segretario comunale; egli è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, partecipa alle riunioni

della Giunta e del Consiglio per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta. Inoltre è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo

5. Il Segretario può rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

Art. 42 Sostituzione del Segretario

1. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni sono provvisoriamente affidate dal Presidente a funzionario anche esterno che abbia i requisiti di legge a ricoprire la carica di Segretario, secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute del Consiglio e della Giunta, è sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all'adunanza.

Titolo IV

METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 43 Principi generali

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dell'azione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti e atti paritetici in genere.

Art. 44 Procedimenti amministrativi

1. Il Consiglio disciplina, con apposito regolamento, i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dell'azione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilità e partecipazione posti dalla legge.

Art. 45 Strumenti di programmazione

1. Oltre ai documenti contabili previsionali, la Comunità Montana adotta gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale.

Art. 46 Forme di gestione di servizi e funzioni

1. Per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni, consorzi e società, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.

2. Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.

3. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della

Comunità Montana, sulla base di apposite analisi e valutazioni e dell'eventuale delega conferita dai Comuni, determinate sulla base dei seguenti criteri:

- a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
- b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli altri Enti interessati al servizio;
- c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per l'aumento dell'occupazione locale.

Art. 47 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale i servizi possono essere gestiti tramite concessione a terzi. La concessione del servizio pubblico è subordinata all'esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dell'attività dell'impresa concessionaria.

Art. 48 Partecipazione ad Enti di diritto privato

1. La Comunità Montana può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, la Comunità Montana può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

Art. 49 Indirizzo e controllo della Comunità Montana

1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano l'affidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana atti a garantire un'adeguata influenza della Comunità Montana sull'azione dei primi.

2. La Giunta riferisce al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, imprese, società ed Enti di cui ai precedenti articoli, mediante relazione allegata al conto consuntivo.

3. A tal fine i rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Presidente, a chiusura dell'esercizio, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria, all'attività svolta ed ai ri-

sultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.

Art. 50 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.
4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
7. La Comunità montana può adottare specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:
 - a. assetto idrogeologico;
 - b. risorse idriche ed energie rinnovabili;
 - c. sviluppo turistico;
 - d. valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
 - e. filiera forestale.

Art. 51 Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale.

Art. 52 Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di pro-

getti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 53 Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni la Comunità montana.

Titolo V

COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 54 Finalità, principi e strumenti

1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli Enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.

2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi, che, sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri Enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.

3. La collaborazione con gli Enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività interessata.

4. In particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, all'accordo del programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, alla società di diritto privato e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi, definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri Enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.

Art. 55 Rapporti con i Comuni e altri Enti pubblici

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione e dallo Stato, da parte della Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.

2. L'esercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la Comunità stessa e

l'Ente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto l'impegno dell'Ente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per l'esercizio delle delega.

3. La Comunità Montana può delegare ad altri Enti, di volta in volta, le realizzazioni dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

4. La Comunità Montana può utilizzare personale comandato o distaccato da altri Enti pubblici e può comandare o distaccare proprio personale a favore di altri Enti pubblici in forza di disposizioni di legge o di convenzioni o accordi tra gli Enti interessati.

5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

6. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, chiedendo adeguate garanzie.

Art. 56 Adesioni ad Enti e associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.

2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Titolo VI

CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITÀ CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 57 Revisore dei conti

1. La nomina, la durata in carica e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e cessazione del revisore dei conti sono disciplinate dalla legge.

2. Le modalità di esercizio delle attribuzioni del revisore dei conti ed il funzionamento dell'organo sono disciplinati da regolamento.

Art. 58 I contratti

1. La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni, da cui derivino una entrata e una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti, secondo le disposizioni contenute in appositi regolamenti.

2. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire e

conomicità, snellezza operativa, imparzialità nell'individuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della "par condicio" tra i concorrenti.

3. In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti interviene il Direttore.

4. Il Segretario roga, nell'esclusivo interesse della Comunità Montana, i contratti previsti dalla legge.

Art. 59 Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa in Comuni facenti parte della Comunità Montana e che si impegni a mantenerla per tutta la durata del contratto pena la rescissione del contratto.

2. I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo VII TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 60 Strumenti

1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza e il buon andamento di questa nonché la tutela dei cittadini:

a) cura l'informazione della collettività tramite stampa, anche elettronica e con altri mezzi idonei;

b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinandone l'esercizio con specifico regolamento che contemperi gli interessi del richiedente con le esigenze della tutela della riservatezza;

c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per Enti e privati;

d) valorizza le libere forme associative e di volontariato, assicurando la partecipazione delle stesse all'azione dell'ente, garantendo l'accesso alle proprie strutture e ai propri servizi e eventualmente contribuendo alle loro esigenze funzionali;

e) promuove organismi di partecipazione;

f) provvede alla consultazione della popolazione.

g) Adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.

Art. 61 Erogazione di contributi, sussidi e benefici economici

1. La Comunità Montana stabilisce con apposito regolamento criteri per l'erogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati.

2. Di norma, l'erogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrano in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.

Art. 62 Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a

settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.

2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.

3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia e integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.

5. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati dal regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione degli atti.

Art. 63 Istanze

1. I cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dell'azione comunitaria.

2. L'organo al quale è diretta l'istanza risponde esaurientemente in forma scritta entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 64 Petizioni e proposte

1. Le petizioni devono essere presentate da cittadini elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla stessa in rappresentanza di almeno tre Comuni; ogni Comune deve vedere rappresentato almeno il 10 % del suo corpo elettorale.

2. Le petizioni sono presentate per iscritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

3. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziative la seguenti materie:

a) revisione dello Statuto e dei regolamenti;

b) tariffe ed altre imposizioni, bilancio, mutui;

c) espropri per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;

f) piante organiche e relative variazioni;

g) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.

Art. 65 Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione

della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.

2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.

3. L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L'organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Titolo VIII NORME TRANSITORIE

Art. 66 Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.

Art. 67 Interpretazione dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l'organizzazione, la struttura e l'attività dell'Ente, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Esso esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l'Ente.

3. Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ed in conformità alle norme costituzionali.

4. Può essere interpretato estensivamente, secondo i criteri di cui al comma 3, con riferimento ai principi ispiratori derivanti dalla legge.

Art. 68 Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana con la stessa procedura prevista dalla legge per l'approvazione dello Statuto medesimo purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione ad esso apportata, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di due anni dalla data di deliberazione di reiezione.

3. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.

Art. 69 Regolamenti di attuazione

1. Sino all'adeguamento dei vigenti regolamenti previsti

dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore alla data di approvazione del nuovo testo Statutario, se compatibili con le disposizioni di legge e con le presenti disposizioni statutarie.

2. Il Consiglio della Comunità Montana adegua i regolamenti di cui al comma 1 entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Acque Potabili S.p.A. - Torino

Tariffe idriche decorrenza 1 luglio 2010- Comuni gestiti dalla Società Acque Potabili.

Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.a. di Torino, Sede Sociale Legale ed Amministrativa Corso Re Umberto 9/bis – Capitale Sociale €3.600.294,50 Int. Ver. – Iscritta alla C.C.I.A.A. Torino n. 853 ed al n. 91/1883 del Registro Imprese del Tribunale di Torino - (omissis)

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni di Alice Bel Colle e Ricaldone

La Società Acque Potabili S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:

Decorrenza dal 01 luglio 2010.

	Fasce consumo		Tariffa
	da m ³	a m ³	€/m ³
Uso domestico	0	60	1,06462
	61	120	1,39348
	oltre	120	2,07808
Uso allevamento animali	Libero		0,69674
Uso diversi	0	120	1,39348
	oltre	120	2,07808

Altri usi

Decorrenza dal 01 luglio 2010.

<i>Comunale</i>				<i>Libero</i>				<i>Fasce consumo</i>		<i>Tariffa</i>
<i>Quota fissa</i>								<i>da m³</i>	<i>a m³</i>	<i>€m³</i>
<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660	<i>Uso domestico</i>	0	50	0,48169			
	1201	6000	13,94434		51	150	0,84327			
	6001	18000	37,18490		151	400	1,20612			
	oltre	18000	74,36979		oltre	400	2,65561			
<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980	<i>Uso allevamento animali</i>	<i>Libero</i>		0,42164			
	1201	6000	41,83302		0	m.i.	0,84327			
	6001	18000	111,55470		m.i.	1,5 m.i.	1,20612			
	oltre	18000	223,10937		oltre	1,5 m.i.	2,65561			

Bocche antincendio

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:

Tipologia B.I. principale €/ cad. 29,73610

Tipologia B.I. secondaria €/ cad. 7,43403

Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.

Tipologia B.I. principale €/ cad. 12,39004

Tipologia B.I. secondaria €/ cad. 3,09750

Viene altresì eliminato il minimo impegnato per gli utilizzi domestici.

Ai fini di mantenere il criterio dell'isoricavo, la tariffa viene aggiornata entro i limiti previsti dalla normativa.

Torino, 30 giugno 2010

Un Procuratore
Flavio Grozio

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Sezzadio.

La Società Acque Potabili S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:

Altri usi

<i>Comunale</i>				<i>Libero</i>				<i>€anno</i>	
<i>Quota fissa</i>									
<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660	<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980		
	1201	6000	13,94434		1201	6000	41,83302		
	6001	18000	37,18490		6001	18000	111,55470		
	oltre	18000	74,36979		oltre	18000	223,10937		

Bocche antincendio

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:

59

Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:

Decorrenza dal 01 luglio 2010.

	Fasce consumo		Tariffa			
	da m ³	a m ³	€/m ³			
<i>Uso domestico</i>	0	80	0,54817	<i>NON residenti</i>	6001	18000 37,18490
	81	100	0,80706		oltre	18000 74,36979
	101	150	0,88910		0	1200 25,09980
	151	200	1,03906		1201	6000 41,83302
	oltre	200	1,17204		6001	18000 111,55470
<i>Uso agricolo</i>	0	120	0,54817	<i>Bocche antincendio</i> Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:	oltre	18000 223,10937
	121	180	0,80706		Tipologia B.I. principale	€/ cad. 30,52089
	oltre	180	0,88910		Tipologia B.I. secondaria	€/ cad. 7,63022
<i>Uso allevamento animali</i>	Libero		0,40317	Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.		
	0	m.i.	0,80706		Tipologia B.I. principale	€/ cad. 12,71704
	m.i.	1,5 m.i.	0,88910		Tipologia B.I. secondaria	€/ cad. 3,17926
<i>Uso diversi</i>	1,5 m.i.	2 m.i.	1,03906	Viene altresì eliminato il minimo impegnato per gli utilizzi domestici.		
	oltre	2 m.i.	1,17204	Ai fini di mantenere il criterio dell'isoricavo, la tariffa viene aggiornata entro i limiti previsti dalla normativa.		
				Torino, 30 Giugno 2010		
<i>Altri usi</i>				Un Procuratore Flavio Grozio		
				<i>Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Costigliole Saluzzo.</i>		
				La Società Acque Potabili S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:		
<i>Decorrenza dal 01 luglio 2010.</i>						
<i>Comunale</i>	Libero		0,54817		Fasce consumo	Tariffa
	0	0	0,80706		da m ³	a m ³ €/m ³
<i>Quota fissa</i>						
<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660	<i>Uso domestico</i>	0	60 0,98943
	1201	6000	13,94434		61	90 1,34910

	oltre	90	2,15938
<i>Uso allevamento animali</i>	Libero		0,67489
<i>Uso diversi</i>	0	90	1,34910
	oltre	90	2,15938
<i>Altri usi</i>			
<i>Comunale</i>	Libero		0,98943
<i>Fontane senza misuratore</i>	€/anno	0	3,67417
<i>Subdistributori</i>			0,73993
<i>Quota fissa</i>		€/anno	
<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660
	1201	6000	13,94434
	6001	18000	37,18490
	oltre	18000	74,36979
<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980
	1201	6000	41,83302
	6001	18000	111,55470
	oltre	18000	223,10937

Bocche antincendio

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:

Tipologia B.I. principale €/cad. 29,74993

Tipologia B.I. secondaria €/cad. 7,43748

Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.

Tipologia B.I. principale €/cad. 12,39580

Tipologia B.I. secondaria €/cad. 3,09894

Torino, 30 giugno 2010

Un Procuratore
Flavio Grozio

Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Racconigi.

La Società Acque Potabili di Torino S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:

Decorrenza dal 01 luglio 2010.

	Fasce consumo		Tariffa
	da m³	a m³	€/m³
<i>Uso domestico</i>	0	80	0,43784
	81	100	0,62822
	101	150	0,75944
	151	200	0,94640
	oltre	200	1,08918
<i>Uso allevamento animali</i>	Libero		0,31342
<i>Uso diversi</i>	0	m.i.	0,62822
	m.i.	1,5 m.i.	0,75944
	1,5 m.i.	2 m.i.	0,94640

Altri usi

Comunale Libero 0,43784

Antincendio 0,62822

Subdistributori 0,59090

Quota fissa €/anno

Residenti 0 1200 8,36660

1201 6000 13,94434

	6001	18000	37,18490		121	180	0,99283
	oltre	18000	74,36979		181	240	1,15125
<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980	<i>Uso allevamento animali</i>	Libero		0,39857
	1201	6000	41,83302	<i>Uso diversi</i>	0	m.i.	0,79928
	6001	18000	111,55470		m.i.	1,5 m.i.	0,99283
	oltre	18000	223,10937		1,5 m.i.	2 m.i.	1,15125
<i>Bocche antincendio</i>					oltre	2 m.i.	1,27313
Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:				<i>Altri usi</i>			
Tipologia B.I. principale	€/ cad.	30,80181		<i>Comunale</i>	Libero		0,56488
Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	7,70045		<i>Quota fissa</i>			€/ anno
Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.				<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660
Tipologia B.I. principale	€/ cad.	12,83408			1201	6000	13,94434
Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	3,20852			6001	18000	37,18490
Torino, 30 giugno 2010 Un Procuratore Flavio Grozio					oltre	18000	74,36979
<i>Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Sanfre'.</i>				<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980
La Società Acque Potabili di Torino S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2009, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:					1201	6000	41,83302
<i>Decorrenza dal 01 luglio 2010.</i>					6001	18000	111,55470
					oltre	18000	223,10937
				<i>Bocche antincendio</i>			
				Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:			
	Fasce consumo	Tariffa		Tipologia B.I. principale	€/ cad.	31,59697	
	da m ³	a m ³	€m ³	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	7,89925	
<i>Uso domestico</i>	0	80	0,56488	Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.			
	81	120	0,79928	Tipologia B.I. principale	€/ cad.	13,16541	

Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	3,29135	<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660
Torino, 30 giugno 2010						
Un Procuratore				1201	6000	13,94434
Flavio Grozio						
<i>Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Lamporo.</i>				6001	18000	37,18490
La Società Acque Potabili di Torino S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:				oltre	18000	74,36979
			<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980
				1201	6000	41,83302
<i>Decorrenza dal 01 luglio 2010.</i>				6001	18000	111,55470
	Fasce consumo	Tariffa		oltre	18000	223,10937
	da m ³	a m ³	€/m ³			
<i>Uso domestico</i>	0	50	0,33988	<i>Bocche antincendio</i>		
	51	100	0,48576	Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:		
	101	200	0,58581	Tipologia B.I. principale	€/ cad.	29,90740
	oltre	200	0,97609	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	7,47685
<i>Uso agricolo</i>	0	120	0,33988	Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.		
	121	180	0,48576	Tipologia B.I. principale	€/ cad.	12,46141
	oltre	180	0,58581	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	3,11535
<i>Uso diversi</i>	0	100	0,48576	Torino, 30 giugno 2010		
	101	150	0,58581	Un Procuratore		
	oltre	150	0,97609	Flavio Grozio		
<i>Altri usi</i>				Acque Potabili S.p.A. - Torino		
<i>Comunale</i>	Libero	0,48576		Tariffe idriche decorrenza 1 luglio 2010 - Comune di San Pietro Mosezzo.		
<i>Subdistributori</i>		0,45899		La Società Acque Potabili di Torino S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:		
<i>Quota fissa</i>		€/anno		Decorrenza dal 01 luglio 2010		
				Fasce consumo	Tariffa	
				da m ³	a m ³	€/m ³

<i>Uso domestico</i>	0	100	0,32712	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	7,56100
	101	200	0,65353	Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.		
	201	300	0,77476	Tipologia B.I. principale	€/ cad.	12,60166
	oltre	300	0,93403	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	3,15042
<i>Uso allevamento animali</i>	Libero		0,32568	Torino, 30 Giugno 2010 Un Procuratore Flavio Grozio		
<i>Uso diversi</i>	0	300	0,87807	Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino		
	301	500	0,99213	Pubblicazione tariffe idriche - Decorrenza 1 luglio 2010 - Tariffe di distribuzione dell'acqua potabile nei Comuni di Casalborgone e San Sebastiano da Po.		
	501	700	1,08682	Società Acquedotto Monferrato S.p.A. - Sede Legale Corso Re Umberto 9/bis - Capitale Sociale €600.000 Int. Ver. – Iscritta alla C.C.I.A.A. Torino n. 108566 (omissis) La Società Acquedotto Monferrato S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla Delibera CIPE 117/2008 del 18 dicembre 2008, pubblicata sulla G.U. 71 del 26 marzo 2009 e dalla Circolare Ministeriale n. 3636 del 18 maggio 2010, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e B. I. sono le seguenti:		
<i>Altri usi</i>	oltre	700	1,18224			
<i>Comunale</i>	Libero		0,32712	<i>Decorrenza dal 01 luglio 2010.</i>		
<i>Quota fissa</i>			€/ anno			
<i>Residenti</i>	0	1200	8,36660		Fasce consumo	Tariffa
	1201	6000	13,94434		da m ³	a m ³
	6001	18000	37,18490	<i>Uso domestico</i>	0	80
	oltre	18000	74,36979		81	100
<i>NON residenti</i>	0	1200	25,09980		101	150
	1201	6000	41,83302		oltre	150
	6001	18000	111,55470	<i>Uso agricolo</i>	0	120
	oltre	18000	223,10937		121	180
<i>Bocche antincendio</i>					oltre	180
Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:				<i>Uso allevamento animali</i>	Libero	0,60764
				<i>Uso artigianele</i>	0	m.i.
Tipologia B.I. principale	€/ cad.	30,24400			m.i.	1,5 m.i.
						1,75269

	oltre	1,5 m.i.	2,03116	Tipologia B.I. principale	€/ cad.	31,48340
Uso commerciale	0	m.i.	1,23866	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	7,87085
	m.i.	1,5 m.i.	1,75269	Per case d'abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili.		
	oltre	1,5 m.i.	2,03116	Tipologia B.I. principale	€/ cad.	13,11807
Uso industriale	0	m.i.	1,23866	Tipologia B.I. secondaria	€/ cad.	3,27952
	m.i.	1,5 m.i.	1,75269	Torino, 30 giugno 2010		
	oltre	1,5 m.i.	2,03116	Un Procuratore Flavio Grozio		
Uso diversi	0	100	1,23866			
	101	150	1,75269			
	oltre	150	2,03116			
Altri usi						
Comunale	Libero		0,84788			
Quota fissa			€/anno			
Residenti	0	1200	8,36660			
	1201	6000	13,94434			
	6001	18000	37,18490			
	oltre	18000	74,36979			
NON residenti	0	1200	25,09980			
	1201	6000	41,83302			
	6001	18000	111,55470			
	oltre	18000	223,10937			

Bocche antincendio

Per teatri, cinema ed altri luoghi di spettacoli o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materiale infiammabili:

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Concerto di Ferragosto

Il classico concerto di Ferragosto organizzato ogni anno dall'orchestra "Bartolomeo Bruni" e trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, nasce nel 1981 con l'intento di far conoscere agli amanti della musica e appassionati di montagna le risorse ambientali e artistiche delle vallate della provincia di Cuneo. L'abbinamento di musica e scenario alpino, con l'ascolto dal vivo delle più celebri pagine lirico-sinfoniche è la formula del successo di un'iniziativa che ha visto crescere negli anni la partecipazione del pubblico.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisio	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.